

Statuto

“Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento dello Stato”

TITOLO I: GENERALITA'

Il presente statuto si richiama all'atto costitutivo del 20 marzo 1985 del quale accoglie i principi ispiratori e fondanti unitamente a quelli caratterizzanti l'opera di Maurizio Puddu, che ha presieduto l'Associazione dalla fondazione sino al 21 maggio 2007.

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. “l'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell'Eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato”, siglabile “AIVITER” e di seguito definita Associazione.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'Associazione ha diffusione nazionale ed ha sede legale e sociale in Torino (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. Con delibera del Consiglio direttivo l'associazione può istituire dei presidi territoriali non autonomi. I presidi territoriali sono privi di autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale e assicurano il presidio locale per l'attuazione della missione statutaria con compiti di sviluppo e promozione delle attività associative.
5. Il Consiglio Direttivo indirizza l'attività dei presidi territoriali ed individua per ognuno un Coordinatore locale.
6. La costituzione e l'attività dei presidi territoriali, nonché i loro rapporti con la sede centrale dell'Associazione, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
7. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 10.



Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica, apolitica, asindacale, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro anche indiretto, e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge di perseguire i seguenti scopi:

- ✓ promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti delle vittime, degli invalidi e dei loro familiari, compresi i superstiti e i familiari dei caduti, nel rispetto delle loro legittime aspettative;
- ✓ operare affinché venga riconosciuta la qualifica di vittime del terrorismo, con tutte le prerogative e i benefici previsti dalla legge, a livello nazionale, europeo e internazionale;
- ✓ elaborare e promuovere la presentazione di proposte legislative finalizzate al riconoscimento, alla tutela e al sostegno delle vittime del terrorismo, degli invalidi e dei loro familiari, nonché all'adozione di misure idonee a garantire la piena attuazione dei loro diritti e a prevenire ogni forma di eversione;
- ✓ curare, conservare e promuovere la memoria storica degli eventi di terrorismo e delle relative vittime, quale patrimonio morale dell'intera comunità nazionale, ritenendo che tale impegno costituisca un contributo essenziale alla prevenzione di ogni forma di eversione;
- ✓ promuovere attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sui valori della democrazia, della libertà e della legalità costituzionale, anche attraverso iniziative culturali, educative e commemorative;
- ✓ favorire la collaborazione con le istituzioni pubbliche, le associazioni e gli enti operanti nel medesimo ambito, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, per la realizzazione di progetti e interventi coerenti con le finalità associative;
- ✓ sostenere e assistere le vittime, gli invalidi e i familiari nel rapporto con le amministrazioni competenti, ai fini del riconoscimento dei diritti e dei benefici previsti dalla normativa vigente;
- ✓ partecipare a reti, coordinamenti e organismi di consultazione volti a promuovere politiche pubbliche e azioni condivise per la tutela delle vittime del terrorismo e la difesa dei valori democratici.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva le attività di interesse generale di cui alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende:

- curare la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle vittime, dei superstiti e dei familiari coinvolti, garantendo un sistematico aggiornamento anagrafico dei soggetti interessati e dei fatti che li hanno riguardati;
- promuovere la presentazione di proposte legislative, assistere gli associati sulla normativa vigente in materia pensionistica, RISARCITORIA, legale, sanitaria e amministrativa, assisterli per la relativa presentazione di domande e istanze predisponendo ed attivando, previa istruttoria interna, la più qualificata consulenza esterna professionale anche legale.
- partecipare a programmi e iniziative di prevenzione e assistenza in caso di attentati terroristici, in collaborazione con le competenti autorità e con gli organi istituzionali preposti;
- richiedere la costituzione di parte civile nei procedimenti penali a favore delle vittime, in conformità alle disposizioni previste dall'ordinamento giudiziario italiano; richiedere la costituzione di parte civile nei procedimenti penali a favore delle vittime, in conformità alle disposizioni previste dall'ordinamento giudiziario italiano, e ove richiesto, anche intervenire con procedimenti davanti alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo ovvero altre giurisdizioni internazionali.
- assumere iniziative idonee a garantire una costante e tempestiva informazione agli associati in merito a leggi, circolari, norme e aggiornamenti, anche mediante strumenti digitali e tramite la gestione e l'aggiornamento del sito web istituzionale www.vittimeterrorismo.it;
- svolgere attività didattiche e divulgative rivolte alla collettività ed alle scuole, con particolare attenzione alle nuove generazioni, promuovendo incontri, testimonianze e momenti di riflessione nelle scuole di ogni ordine e grado;
- organizzare e mantenere un archivio documentale per la conservazione di atti, ricerche, volumi, documentazioni video-fotografiche e materiali di studio finalizzati a preservare e tramandare la memoria storica degli eventi di terrorismo e delle loro vittime;
- promuovere, attuare e partecipare alla realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, esposizioni museali e altre iniziative a carattere didattico e culturale nonché a progetti, anche multimediali, di comunicazione in collaborazione con i media nazionali ed esteri;
- organizzare riunioni, convegni, conferenze, eventi e manifestazioni culturali o sociali coerenti con i principi e gli scopi previsti dal presente Statuto;
- riqualificazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, dove svolgere le attività associative, per restituirli alla collettività rafforzando la cultura della legalità e della democrazia;



- operare in Italia e in Europa, anche in collaborazione con altre associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private aventi analoghe finalità, ed eventualmente aderire a modelli di tipo federativo, mantenendo la propria identità e autonomia organizzativa.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati vittime italiane del terrorismo, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti massimi preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm. ii..

L'Associazione può avvalersi occasionalmente di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

TITOLO II: ASSOCIATI

Art. 4 - Associati

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette] che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7 del presente statuto. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

1. Gli associati dell'Associazione "Italiana Vittime del Terrorismo e dell'Eversione contro l'Ordinamento Costituzionale dello Stato" siglabile "AIVITER", si dividono nelle seguenti categorie:
 - 1) Associati ordinari;
 - 2) Associati sostenitori;
 - 3) Associati onorari.

1.1 Sono Associati ordinari tutti coloro che hanno diritto al riconoscimento della qualifica di "vittima del terrorismo" e condividono le finalità dell'Associazione, nonché i loro familiari anche superstiti. Inoltre, possono aderire all'associazione quali Associati ordinari, i cittadini che riconoscono il presente statuto e che per loro visione culturale ed anche per la loro coerente storia-personale condividono armonicamente le finalità dell'Associazione.

1.2 Sono Associati sostenitori i cittadini che riconoscono, approvano e sottoscrivono le norme

che regolano l'attività e le finalità dell'Associazione e che intendono sostenerla economicamente con contributi liberali.

- 1.3 Possono essere nominati, dall'Assemblea dei soci, "Associati onorari" quei cittadini che si siano particolarmente distinti per impegno civico e qualità morali.

Art. 5 - Ammissione all'Associazione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.
2. La qualità di associato ordinario comporta l'obbligo di inoltrare una domanda scritta d'adesione contenente generalità, residenza, professione, appartenenza ad eventuali altre associazioni, anche di categoria, esibire la documentazione che attesta la condizione di vittima del terrorismo, di superstite o di familiare, qualora non vittime dirette, nonché la motivazione che li spinge ad aderire. La domanda dovrà contenere anche il consenso al trattamento dei dati personali sensibili nell'ambito della normativa prevista dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Sull'accettazione della domanda di adesione degli associati ordinari e sulla designazione degli associati onorari e sostenitori delibera il Consiglio direttivo. Le accettazioni di tali tipologie di associati saranno sottoposte per la ratifica alla prima assemblea degli Associati. La Segreteria comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
4. La decadenza da associato e l'eventuale rigetto dell'istanza ad associato ordinario deve essere comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla delibera; è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione: l'esito di tale ricorso sarà sottoposto a ratifica dell'Assemblea dei soci alla prima riunione utile.

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati ordinari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo ed alla partecipazione alla vita associativa.
Detti Associati in regola con il pagamento della quota associativa, di seguito denominati Associati aventi diritto, hanno facoltà:
 - di partecipare alle assemblee, alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare, entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy e presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo, i Libri sociali e verbali di assemblea;
2. L'adesione all'Associazione comporta, per gli associati, i seguenti obblighi:
 - osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti legittimamente adottati;
 - uniformarsi alle deliberazioni, adottate dagli organi competenti, riguardanti le posizioni pubbliche, le attività, la vita associativa, la partecipazione interna ed i rapporti con il mondo esterno;

- per i soli soci ordinari oltre ai due punti precedenti corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota associativa eventualmente stabilita. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

Art. 7 - Decadenza degli Associati

1. Gli Associati possono decadere:
 - a) per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale;
 - c) per violazione delle norme o per indegnità.
2. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Elenco e durata degli organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei revisori dei conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

2. Tutti gli Organi associativi hanno durata triennale.

Art. 9 – Assemblea: costituzione e funzionamento

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati aventi diritto. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo 3 associati a fronte di un numero complessivo di associati, inferiore a 500 e può rappresentare al massimo 5 associati a fronte di un numero complessivo di associati superiore a 500.
2. L'assemblea può tenere le sue riunioni in presenza, da remoto tramite web, video conferenze, in modalità anche mista (presenza e web) o altra forma di comunicazione a distanza, al fine di favorire la partecipazione di tutti gli associati purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, può essere convocata su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo qualora ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 15 giorni di preavviso; deve contenere l'indicazione dettagliata dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria: compiti, attribuzioni e costituzione

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
2. L'Assemblea ordinaria:
 - approva la relazione delle attività e il rendiconto economico, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017, già predisposto dal Consiglio direttivo e corredato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - approva preventivamente per ciascun organo il numero dei suoi componenti, li elegge e li revoca; elegge i componenti del Consiglio direttivo, che devono essere individuati preferibilmente tra le vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti;
 - nomina e revoca i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - nomina e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - discute, definisce e delibera le linee generali programmatiche dell'Associazione;
 - su proposta del Consiglio direttivo, delibera l'eventuale quota associativa annuale;
 - discute e delibera sulle mozioni presentate dal Consiglio direttivo ovvero da un numero non inferiore al 20% degli Associati aventi diritto presenti in Assemblea, ovvero non inferiore al 5% degli Associati aventi diritto di voto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto Sociale e dei Presidi, nonché le relative modifiche, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - ratifica l'ammissione e l'esclusione degli associati nonché l'esito delle richieste diniegate di ammissione a soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, prevista almeno un'ora dopo con la presenza degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti sia in prima convocazione sia in seconda convocazione.



Three handwritten signatures are visible at the bottom of the page, likely representing the President, a member of the Board of Directors, and a member of the Board of Revisors.

3. L'Assemblea straordinaria

- 3.1 La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9 comma 4.
- 3.2 L'Assemblea straordinaria degli associati aventi diritto approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
- 3.3 L'assemblea straordinaria degli associati aventi diritto approva l'eventuale scioglimento dell'Associazione alla presenza ed approvazione di almeno 3/4 degli associati aventi diritto per entrambe le convocazioni previste;

Art. 11 - Il Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo è composto dagli associati **aventi diritto**, da un minimo di tre ad un massimo di 10 componenti, secondo la delibera di **elezione** assunta dall'Assemblea, assicurando un'adeguata rappresentanza territoriale. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo, l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere con rispettivi incarichi di durata triennale.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti in ordine di graduatoria dell'assemblea di elezione di riferimento: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, provvede alla surroga mediante elezione l'assemblea degli associati aventi diritto allo scopo convocata

- 4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 5. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno, o su convocazione del Presidente, con almeno 8 giorni di preavviso, salvo i casi di estrema urgenza. Si riunisce anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
- 6. Il Consiglio direttivo può tenere le sue riunioni anche tramite web o altra forma di comunicazione a distanza, per favorire la partecipazione di eventuali membri decentrati, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota;
- 7. Il Consiglio direttivo, in attuazione delle delibere dell'Assemblea degli Associati, cura l'ordinaria e la straordinaria attività dell'Associazione.
In particolare:
 - a) promuove la realizzazione delle finalità dell'Associazione, ne definisce la posizione ufficiale portandone a conoscenza gli associati e la collettività, deliberando anche sui temi frequentemente dibattuti o di maggiore attualità;
 - b) elabora e presenta annualmente all'Assemblea una relazione organizzativa e consuntiva delle attività svolte, nonché una relazione delle iniziative future;

Provincia di Torino

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- c) redige e approva preventivamente il rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente ai sensi degli art. 13 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., il rendiconto preventivo dell'anno in corso e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati.
 - d) propone all'assemblea l'adozione, il mantenimento o la variazione delle eventuali quote associative e relativi importi;
 - e) delibera, previa istruttoria della Presidenza, sulle richieste di ammissione a socio e sulla decadenza degli associati, sottoponendo le relative decisioni a ratifica nella prima Assemblea dei soci utile;
 - f) predispone eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
 - g) predispone il regolamento di attuazione dello statuto sociale e delibera l'istituzione dei presidi, designa rappresentanti dell'Associazione in organismi nazionali ed internazionali, scelti per particolari capacità e competenze anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
 - h) delibera eventuali deleghe, definendone gli ambiti, a suoi componenti o ad altri Associati, su specifiche materie in base alla loro competenza; delibera, inoltre, la costituzione e la composizione di eventuali commissioni di studio o gruppi di lavoro;
 - m) può deliberare lo spostamento della sede legale, sempre nell'ambito della città di Torino.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori rappresentati dai componenti del consiglio direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 - Il Presidente e i Vicepresidenti

- 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed i poteri di firma per la ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'apertura, la gestione e la chiusura di conti correnti e depositi bancari e postali.
- 2. Il Presidente convoca l'Assemblea e convoca e presiede il Consiglio direttivo dirigendone i lavori.
- 3. Il Vicepresidente o i Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella rappresentanza dell'Associazione e per ogni esigenza istituzionale e/o organizzativa. Lo sostituiscono a pieno titolo in caso di sua assenza o impedimento prolungato, e la loro firma, per l'occorrenza è depositata, presso l'Istituto di credito dove è/sono appoggiati i conti correnti.

Art. 13 - Il Segretario

- 1. Il Segretario è responsabile dell'organizzazione della sede, ne cura la parte logistica, nonché la tenuta e la riservatezza delle documentazioni dell'Associazione e dei dati degli associati.
- 2. Predispone e cura l'informativa da inviare agli associati sotto la supervisione del Presidente e/o dei Vicepresidenti.
- 3. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea controfirmati dal Presidente.
- 4. Coadiuvava il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, anche ai fini di cui al comma 1 dell'art.

Art. 14 - Il Tesoriere

1. Cura la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi documenti, nonché dell'inventario dei beni. Predispone il rendiconto consuntivo — ed anche quello preventivo se deliberato dagli Organi - da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo, con relazione di accompagnamento.
2. Può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti contabili di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, esperti in materia contabile, **nominati** dall'Assemblea anche al di fuori dei propri componenti. I revisori dei conti non possono fare parte del Consiglio direttivo, ma possono essere invitati alle sue sedute. I revisori effettivi eleggono tra loro il presidente.
2. Ha il compito di accertare la correttezza delle scritture contabili e di verificare annualmente il rendiconto consuntivo, redigendo una propria relazione al Consiglio direttivo ed all'Assemblea che devono discutere e approvare il rendiconto.

Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi, eletti dall'Assemblea anche al di fuori dei propri componenti.
2. I Probiviri effettivi nominano tra loro il Presidente.
3. Il Collegio ha il compito di dirimere le eventuali controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra Associati e tra questi e le cariche associative, comprese le eventuali sanzioni o decadenze degli Associati.
4. Fatto salvo il diritto delle parti di essere sentite, il Collegio decide secondo equità, senza obbligo di formalità rituali. Il lodo arbitrale scritto è inoppugnabile.

Art. 17 - I Coordinatori di presidio

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'Associazione su base nazionale, di assicurare una più adeguata assistenza agli associati decentrati ed una presenza più capillare e per favorire il miglior raccordo con le Istituzioni regionali e comunali, l'Associazione **tramite il suo Direttivo ha facoltà di istituire presidi territoriali**, nominando per ciascuno un responsabile per tutta la fase costitutiva.
2. Gli associati **dei Presidi sono** a tutti gli effetti associati dell'Associazione, ne seguono lo statuto e partecipano con pieni diritti all'attività sociale, e possono **eleggere ed essere** eletti nei relativi Organi.
3. I **Responsabili dei Presidi**, terminata la fase costitutiva, sono liberamente scelti dagli associati e assumono la funzione di Coordinatori.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Art. 18 – Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
4. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

TITOLO IV: PATRIMONIO E RENDICONTO

Art. 19 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- d. quote associative e contributi degli aderenti;
- e. contributi pubblici e privati;
- f. donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario;
- g. donazioni ed elargizioni liberali da enti e società nonché da persone fisiche, per le cui accettazioni in generale decide a suo insindacabile giudizio la Presidenza, rimanendo esclusa la possibilità di ricevere tali elargizioni da soggetti giudicati colpevoli di reati violenti, fra i quali in particolare quelli di matrice terroristica ed affini. Le donazioni e le elargizioni liberali possono essere effettuate anche dai soci ordinari, sostenitori e onorari;
- h. rendite patrimoniali;
- i. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- j. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e ss.mm. ii.;

Art. 20 - Rendiconto economico e finanziario

1. L'esercizio finanziario ed economico dell'Associazione coincide con l'anno solare.
2. Rendiconti consuntivi (e preventivi, se deliberati) predisposti annualmente dal Tesoriere e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, accompagnati dalla relazione dei Revisori dei conti, ai sensi degli art. 13 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii vengono sottoposti a preventiva approvazione del Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno e a definitiva approvazione dalla Assemblea non oltre il successivo mese di giugno.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V: NORME FINALI

Art. 21- Cariche associative "Gratuità - Incompatibilità"

1. Lo svolgimento delle funzioni proprie delle cariche nell'Associazione avviene a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. Le cariche associative sono incompatibili con incarichi direttivi o di rappresentatività all'interno di partiti politici e sindacali e di altre associazioni di categoria con finalità analoghe.

Art. 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 23 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
2. Il presente statuto viene registrato per acquisire piena efficacia interna e verso terzi.